

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2358-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1975

Autorizzazione di spesa per l'acquisto e la costruzione di
immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione affari esteri del Senato, nella seduta del 2 marzo 1976, ha esaminato in sede referente il disegno di legge presentato dal Governo in data 10 dicembre 1975, che prevede per gli anni 1976 e 1977 l'autorizzazione di una spesa di 8 miliardi per acquisto e costruzione di stabili da adibire a sede di nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, con finanziamento dei primi 4 miliardi (per il 1976) sul fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, riservato appunto alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso per la parte riguardante gli impieghi in conto capitale. (È appena il caso di chiarire che gli altri 4 miliardi di spesa, riferibili al 1977, saranno a suo tempo inseriti nel progetto di bilancio per l'esercizio corrispondente, semprechè beninteso questa legge venga approvata tempestivamente).

Alla Commissione esteri il sottoscritto relatore, dato atto del parere favorevole della Commissione bilancio, non ha mancato di esprimere — insieme al pieno consenso sul merito del provvedimento — le sue non poche perplessità sulla esiguità dello stanziamento in relazione alle necessità segnalate (come tra poco diremo): esiguità aggravata dal processo di svalutazione della lira, tuttora in corso.

Va ricordato in proposito che non è questo, ovviamente, il primo dei provvedimenti legislativi destinati a finanziare l'acquisto o la costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero. Per parlare solo dei più recenti, richiameremo la legge 15 dicembre 1969, n. 1024, che autorizzò allo scopo una spesa di 2 miliardi e mezzo, peraltro ripartiti in ben cinque esercizi (1969-1973): ed invero, il provvedimento si dimostrò così insufficiente che, prima ancora della sua scadenza, fu necessario intervenire con la legge 23 dicembre 1972, n. 910, per stanziare — all'indentico fine — altri tre miliardi sul 1972, altri due miliardi per il 1973, due miliardi per il 1974 ed un miliardo per il 1975. In tutto, 8 miliardi.

La relazione governativa al provvedimento in esame confessa che tale stanziamento, ol-

trechè falciato dalla svalutazione progrediente, si è dimostrato altresì insufficiente perchè i piani di spesa, alla luce di più aggiornati computi metrico-estimativi, « si sono tutti rilevati errati per difetto »: sicchè, in effetti, il nuovo stanziamento non potrà non essere in parte assorbito dal fabbisogno relativo al completamento delle opere iniziate in base ai precedenti programmi. Il che fa pensare che ben poco resterà per nuovi programmi di costruzione o di acquisto, legati alle esigenze crescenti di nostra presenza ed efficienza in Paesi nuovi e vecchi del mondo intero.

Di qui le accennate perplessità del sottoscritto relatore di fronte all'esiguità degli stanziamenti previsti e soprattutto alla loro limitazione nel tempo (appena un biennio) mentre l'esperienza recente avrebbe consigliato la previsione di un finanziamento ragionevolmente crescente di anno in anno, e per un periodo almeno decennale, tale da consentire una programmazione più razionale e meglio credibile.

La Commissione, tuttavia, udito il rappresentante del Ministro proponente, ha ritenuto alla fine di preferire un *iter* accelerato del provvedimento, incaricando il sottoscritto relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nell'adempiere a tale incarico, si ritiene opportuno aggiungere alle notizie contenute nella relazione governativa (riguardanti le opere in tutto o in parte realizzate con il precedente finanziamento) alcuni dati successivamente forniti al relatore dal Ministero degli affari esteri in merito alle nuove sedi che più urgentemente dovrebbero essere realizzate:

Washington. — Si pensa all'acquisto di un edificio già esistente che possa ospitare la residenza diplomatica, e successivamente, mediante opportuni adattamenti, anche la cancelleria, essendo attualmente sistemata la sede diplomatica in uno stabile demaniale fatiscente, situato in zona che offre limitate garanzie di sicurezza.

Bonn. — Costruzione (su terreno già acquisito in proprietà) di un edificio sufficiente ad ospitare tutti gli uffici, ora sistemati in

diversi stabili, per il cui affitto viene sostenuto un onere ingente.

New Delhi. — Costruzione della sede diplomatica e consolare su terreno già acquisito (attualmente gli uffici sono sistemati in edifici affittati).

Islamabad. — Urge la costruzione della residenza e della cancelleria sul terreno appositamente ceduto dal governo pakistano entro l'enclave diplomatica, anche per evitare la probabile revoca della concessione.

Berna. — Costruzione della cancelleria (ora sistemata in una *dépendence* dell'ambasciata, del tutto insufficiente).

Città del Messico. — Acquisto di un immobile da adibire a cancelleria (ora in edificio di terzi, inadeguato e insicuro).

Parigi. — Completamento dello stabile demaniale che ospita il Consolato Generale, per sistemarvi uffici e servizi destinati agli emigranti, ora inadeguatamente confinati nel piano sotterraneo.

Tutto ciò a prescindere dalle sedi demaniali che sarebbe augurabile di poter quanto prima realizzare a Beirut, a Luanda, a Brazzaville, eccetera.

Tutto ciò premesso, rinnovando il voto di un finanziamento poliennale di più largo e lungo respiro, augurabilmente alimentato con un capitolo ordinario di bilancio annualmente rifinanziato, il relatore invita l'Assemblea ad approvare senza emendamenti il disegno di legge in esame, onde renderne possibile la sollecita approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati.

OLIVA, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

24 febbraio 1976

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'acquisto e la costruzione di stabili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, da ripartire in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.